

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione II civile –

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Alessandra Bottan Presidente

Dott. Gianfranco Pellizzoni Giudice rel.

Dott. Francesco Venier Giudice

Nel procedimento ex artt. 98 e 99 l. fall. n. 154/012 Racc. promosso

da

Banca A scarl con l'avv.;

opponente

Contro

Curatela del fallimento B con l'avv.;

opposta

Ha pronunciato il seguente:

DECRETO

letto il ricorso in opposizione allo stato passivo del fallimento B srl presentato dalla Banca A scarl, avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, con cui la Banca ha fatto valere il proprio diritto di ipoteca derivante da mutuo fondiario sui beni di proprietà della società fallita, quale terzo datore di ipoteca, a garanzia di un debito della società C srl, in forza del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con tale società, fino alla concorrenza della somma di € 901.947,83 in via di prelazione ipotecaria (di cui € 850.000,00 per capitale, € 51.947,83 per interessi maturati), oltre agli accessori, € 37.772,88 in via chirografaria e €

4.304,58 in privilegio ex art. 2770 per spese di giustizia per atti di espropriazione;

rilevato in particolare che la domanda è stata rigettata come inammissibile e infondata in quanto la società fallita “ ... non è parte mutuataria e quindi non può trovare riconoscimento il richiesto diritto di credito esistente nei confronti del diverso soggetto C srl e in ogni caso perché si tratta di un diritto reale di garanzia per debito del terzo su un bene immobile appartenente alla fallita non riconoscibile per la sussistenza dei presupposti di annullabilità dell’atto ai sensi dell’art. 2475 ter cod. civ. “;

letti gli atti;

udito il relatore;

considerato che l’opposizione - per quanto attiene al primo aspetto di natura procedurale - appare fondata, in quanto il ricorrente aveva pieno titolo per far valere il proprio diritto di garanzia, rappresentato dall’ipoteca volontaria iscritta sui beni della società fallita, quale terzo datore di ipoteca di natura fondiaria, a favore della società che aveva contratto il mutuo ipotecario, con la domanda di insinuazione al passivo ex art. 103 l. fall., dato che ai sensi dell’art. 52 l. fall. in seguito alla modifica operata dalla riforma della legge fallimentare, devono essere sottoposti al procedimento di verifica dello stato passivo non solo i crediti vantati nei confronti dell’imprenditore fallito, ma anche “ ... ogni diritto reale e personale, mobiliare e immobiliare “ e quindi certamente anche le ipoteche iscritte sui beni a garanzia di un debito di un terzo, trattandosi di un diritto reale di garanzia, dato che il creditore ipotecario altrimenti non potrebbe poi partecipare in sede di riparto al soddisfacimento del suo credito, una volta verificatosi l’effetto purgativo derivante dalla vendita all’incanto del bene e alla cancellazione dell’ipoteca da parte del giudice delegato;

rilevato che a seguito della riforma della legge fallimentare l’accertamento dei diritti dei terzi sui beni in possesso del fallito non è più

limitato, come nella disciplina del '42 , ai soli diritti reali mobiliari, ma riguarda anche i diritti reali e personali sui beni immobili, atteso che lo stato passivo è oggi concepito come unitario strumento di accertamento delle pretese dei terzi verso il patrimonio fallimentare e quindi anche i diritti reali di garanzia iscritti sui beni del fallito a favore di terzi, non si sottraggono a tale regime, non essendovi più eccezioni alla regola del concorso, neppure per i crediti derivanti da mutui fondiari, che devono sottostare alla stessa procedura, pur mantenendo il privilegio processuale relativo alla vendita all'asta (salvo i limitati casi di cui all'art. 87 bis l. fall e 104, ter, settimo comma);

rilevato sotto tale profilo che il legislatore ha inteso risolvere con tale norma dal contenuto inequivoco il contrasto giurisprudenziale esistente sotto il vigore della previgente disciplina, ove dai più si affermava che i titolari di diritti reali di garanzia per debiti altrui sui beni del fallito (terzo datore di ipoteca), non potevano partecipare al concorso su tutti i beni compresi nel fallimento e non essendo concorsuali dovendo intervenire solo nella fase della vendita del bene vincolato ex art. 498 cpc in virtù del richiamo operato dall'art. 105 l. fall. alle disposizioni sulle vendite nel processo esecutivo (v. da ultimo per tutte, ma in riferimento ad una fattispecie anteriore alla riforma, Cass., 19.05.09, n. 11545, ma per l'opinione contraria della necessità del concorso limitatamente al bene vincolato, v. fra le molte Trib. Milano, 27.05.2005, in Fall., 05, 1197), dato che la formula utilizzata di “ ogni diritto reale o personale, mobiliare e immobiliare” non lascia adito a dubbi di sorta, anche perché la previsione di cui all'art. 107, terzo comma l. Fall., che impone al curatore prima del completamento delle operazioni di vendita di dare notizia a ciascuno dei creditori ipotecari e privilegiati è dettata per tutt'altre esigenze (riguardando le condizioni, le modalità e il prezzo di vendita e l'eventuale istanza di sospensione prevista dalla'art. 108, primo comma, per gravi e giustificati motivi attinenti alla regolarità della procedura o ove

il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto ed essendo estesa anche ai creditori privilegiati a cui certamente non è riferibile l'ipotesi di cui all'art. 498 cpc) e lo stesso art. 92 l. fall. relativo agli avvisi che il curatore deve inviare prevede significativamente in parallelismo con quanto indicato dall'art. 52, che il curatore debba comunicare l'avviso " ... ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà del fallito " e quindi non esclude affatto – come opinato da parte della dottrina - i titolari di diritti reali di garanzia per debiti altrui, ma anzi conferma che gli avvisi vanno inviati a tutti i titolari di diritti reali, per consentirne la partecipazione al concorso e ai riparti, anche limitatamente ad un solo bene, tanto più che l'intervento in analogia a quanto contemplato ex art. 498 cpc non trova neppure più conforto nel dato testuale del previgente art. 105 l. fall. che nel richiamare le norme sulle vendite all'incanto di cui agli artt. 602 – 604 cpc ne consentiva l'applicazione, e rappresentando l'ipotesi di cui all'art. 107 secondo comma una fattispecie residuale di applicazione delle regole del processo esecutivo quando le vendite vengano affidate al giudice delegato, mentre ora un tale richiamo è stato eliminato, avendo il legislatore optato per un tipo di vendita di natura deformalizzata con esclusione dell'applicazione della disciplina delle vendite forzate ordinarie (cfr. ancora la richiamata sentenza n. 11545/09 che testualmente affermava come la possibilità dell'intervento trovasse conforto nel richiamo testuale dell'art. 105 l. fall alle norme sul processo esecutivo, rilevando che : " I titolari di diritti di prelazione (nella specie, d'ipoteca) su beni immobili compresi nel fallimento, e già costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verifica di cui all'art. 52 legge fall., il quale non sottopone a concorso la posizione soggettiva del terzo, che non è creditore diretto del fallito; nè è configurabile un'ammissione atipica al passivo, che sia circoscritta ai soli beni oggetto della predetta garanzia, valendo per la loro realizzazione

in sede esecutiva, in virtù del richiamo di cui all'art. 105 legge fall., le modalità di cui agli artt. 602-604 cod. proc. civ. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario “, rendendo quindi evidente che un tale principio non è più applicabile alla nuova legge fallimentare, ove le vendite competitive hanno una loro procedura deformalizzata, senza richiamo alle norme sul processo esecutivo);

considerato d'altro canto che nel caso in esame ulteriore conforto alla tesi dell'ammissibilità della domanda deriva proprio dal terzo comma dell'art. 52 l. fall. nel testo introdotto con il decreto correttivo di cui al d. lgs. n. 169/07, che ha sancito l'onere della preventiva insinuazione al passivo dei crediti esentati dal divieto di cui all'art 51 e quindi delle pretese derivanti da operazioni di credito fondiario, sottratte al divieto di azioni esecutive, dato che il privilegio del fondiario è solo di natura processuale, potendo il creditore procedere alla liquidazione dell'immobile ipotecato al di fuori della procedura concorsuale;

rilevato quanto al merito che l'opposizione appare ugualmente fondata, posto che la curatela ha contestato la concessione di ipoteca sui beni della società fallita a garanzia del mutuo fondiario erogato in favore della società 2 Emme Marine srl (v. contratto 10.04.2008, Rep. 36534, Racc. 10685 Notaio Cirotta di Cervignano) sul rilievo che il contratto era annullabile a mente dell'art. 2475 ter cod. civ. perché concluso dall'amministratore unico Massimo Breggion in conflitto di interessi, quale amministratore unico anche della società garantita e debitrice principale, ma tale eccezione appare infondata;

considerato che con atto 10.04.2008 , Rogito Notaio Cirotta, denominato Contratto di mutuo fondiario con preammortamento ai sensi dell'art. 38 e ss. del d. lgs. n. 385/93 la Banca opponente aveva concesso un mutuo dell'importo di € 850.000,00 alla società 2 Emme Marine srl e che a garanzia di tale mutuo era stata iscritta ipoteca volontaria su degli immobili, meglio descritti in atti, di proprietà per un mezzo ciascuno da

parte dei terzi datori di ipoteca Massimo Breggion e Ulisse srl società unipersonale;

rilevato al riguardo che l'art. 2475 ter, primo comma cod. civ. nel disciplinare il conflitto di interessi nelle società a responsabilità limitata ha previsto che i contratti conclusi dall'amministratore in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, possano essere annullati su richiesta della società (unico soggetto legittimato) sempre che la stessa fornisca la prova che il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo, mentre il secondo comma ha previsto che le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e ove esistenti dai soggetti previsti dall'art. 2477 cod. civ, vale a dire dai sindaci o dai revisori,

considerato che il primo comma dell'art. 2475 ter non fa che traslare in materia societaria il più generale principio di cui all'art. 1394 cod. civ. del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, con la conseguenza che l'art. 1394 cod. civ. trova applicazione quando manchi una preventiva deliberazione consiliare e quindi nel caso in cui l'atto impugnato sia stato compiuto da un amministratore unico o da un amministratore delegato munito di potere di rappresentanza (nei limiti della delega conferita), dagli amministratori rappresentanti della società in regime di amministrazione disgiunta e dagli amministratori rappresentanti non muniti dei corrispondenti poteri, mentre in presenza di una deliberazione consiliare o di una decisione degli amministratori (in regime di amministrazione congiunta) la deliberazione è impugnabile ai sensi del secondo comma dell'art. 2475 ter qualora la deliberazione sia stata presa con il voto determinante dell'amministratore in conflitto e determini un danno patrimoniale (cfr. Cass. n. [27783](#) del 21/11/2008 e Cass., 10.04.2000, n. 4505, che nel

regime previgente alla riforma societaria anche in riferimento alle srl aveva escluso nella prima ipotesi l'applicabilità dell'art. 2391 cod. civ., in favore dell'applicabilità invece dell'art. 1394 cod. civ., precisando che “ La disciplina dell'atto compiuto dall'amministratore unico in nome della società ed in conflitto d'interessi con la stessa si rinviene nell'art. 1394 cod. civ., e non nel successivo art. 2391, che presuppone, per la sua applicabilità, l'esistenza di una delibera consiliare “ e anche Cass., 26.09.2005, n. 18792, secondo cui: “ In tema di società, mentre l'art. 2394 si applica agli atti compiuti dal rappresentante della società di capitali quando manchi una deliberazione del consiglio di amministrazione con la determinazione del contenuto del contratto, l'art. 2391 cod. civ. si applica, invece, nel caso in cui il conflitto di interessi emerga in sede deliberativa, anche quando l'attuazione del contratto sia affidata all'amministratore in conflitto di interessi con l'ente. Ne consegue che il contratto è suscettibile di essere annullato, ai sensi dell'art. 1394 cod. civ., se sia stato concluso dall'amministratore unico o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza che, delegato o meno, agisca senza una preventiva deliberazione consiliare, mentre, in ogni altra ipotesi, la conclusione del contratto è deliberata dal consiglio di amministrazione ed il conflitto d'interessi si manifesta già nella fase deliberativa, cosicché, trovando applicazione l'art. 2391 cod. civ., l'annullamento del contratto è possibile solo se sia prima annullata la deliberazione che ne ha deciso la conclusione, previa dimostrazione della malafede del terzo); rilevato sotto tale profilo che nell'ipotesi di amministratore unico applicandosi la disciplina di cui all'art. 1394 cod. civ. la prescrizione dell'azione di annullamento si compie a mente dell'art. 1442 cod. civ. in cinque anni dalla data di conclusione del contratto e può essere opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è prescritta l'azione, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, mentre nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 2475 ter cod. civ., le decisioni del

consiglio possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori, opponendo poi al terzo di mala fede l'inefficacia dell'atto compiuto in difetto di potere di rappresentanza, con la conseguenza che l'azione non è prescritta e comunque il curatore era legittimato a farne valere l'annullabilità in via di eccezione senza limiti di tempo ai sensi del combinato disposto dei citati artt. 1394 e 1442 ultimo comma;

considerato tuttavia che l'amministratore unico e socio unico della Ulisse srl società unipersonale Massimo Breggion era stato autorizzato - con specifica deliberazione assembleare di data 27.03.2008 - alla concessione dell'ipoteca volontaria sui beni di proprietà della società per la quota di un mezzo (essendo la restante quota di un mezzo di proprietà personale dello stesso Massimo Breggion) in favore della società 2 Emme Marine srl, in cui l'Ulisse partecipava come socio di minoranza e di cui egli era ugualmente amministratore unico e socio, in vista di “ ... una operazione di ristrutturazione del debito che la 2Emme Marine si apprestava a porre in essere al fine di ridurre il peso degli oneri finanziari e riequilibrare la propria situazione finanziaria “, con la conseguenza che non potendo trovare applicazione l'art. 2475 ter secondo comma - in assenza di un consiglio di amministrazione che avesse preso la relativa deliberazione - trova invece applicazione l'art. 1395 cod. civ. che esclude l'annullabilità di un atto concluso con se stesso in proprio o come rappresentante di un'altra parte, quando il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente, ovvero il contenuto del contratto si determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi, tenuto anche conto che l'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato;

rilevato al riguardo che - come esattamente osservato dall'opponente - nel caso in esame il rappresentato - vale a dire la società composta da un unico socio che ne era anche l'amministratore - aveva specificatamente autorizzato l'amministratore stesso a concedere l'ipoteca a favore della società partecipata, al fine di ristrutturare il debito, con una analitica e

specifica motivazione delle ragioni della dazione della garanzia reale, con la conseguenza che quest'ultima non poteva chiedere l'annullamento dell'atto, né il curatore che era subentrato nel patrimonio della società era legittimato a far valere in via di eccezione l'annullabilità della concessione di ipoteca fondiaria a mente dell'ultimo comma dell'art. 1442 cod. civ. (cfr. Cass., 21.03.2011, n. 6398, secondo cui: “L'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 cod. civ., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Peraltro, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante” e anche Cass., n. [5906](#) del 24/03/2004, secondo cui: “ L'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso è esclusa nelle due ipotesi, previste in via alternativa dall'art. 1395 cod. civ., dell'autorizzazione specifica e della predeterminazione del contenuto del contratto. Peraltro, l'autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l'annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali - determinazione funzionale a tutelare gli interessi del rappresentato - e non anche qualora essa risulti affatto generica, non contenendo, tra l'altro (come nella specie), indicazione alcuna in ordine al prezzo della compravendita);

rilevato che nel caso in esame non solo il rappresentato, vale a dire l'assemblea composta dall'unico socio della società Ulisse srl unipersonale, aveva specificatamente autorizzato il suo amministratore a concludere il contratto come rappresentante di un'altra parte, ma nella deliberazione erano stati puntualmente delineati gli elementi negoziali atti ad assicurare la tutela del rappresentato, in quanto erano state spiegate le ragioni della concessione dell'ipoteca a favore del terzo, che attenevano alla possibilità di consentire a quest'ultima società di cui la Ulisse era socia di minoranza di ristrutturare il debito in essere con la Banca e quindi erano finalizzate a mantenere il valore della partecipazione, consentendo alla 2 Emme Marine di riequilibrare i propri oneri finanziari;

considerato d'altro canto che appare difficilmente configurabile anche la stessa possibilità di un conflitto di interessi in tale situazione ove il socio unico e amministratore della Ulisse – al di là dello schermo rappresentato dall'esistenza della società unipersonale e quindi di una segregazione patrimoniale - aveva deciso di concedere ipoteca sui beni anche suoi personali (dato che la garanzia reale andava a colpire non solo la quota di pertinenza della Ulisse, ma anche la quota di sua stretta pertinenza) a favore di un'altra società di cui l'Ulisse era socia al 40 % e che vedeva come socio di maggioranza lo stesso Breggion Massimo con la quota del 60 %, al fine di ottenere una ristrutturazione del debito di quest'ultima compagine, che avrebbe consentito in caso di esito positivo di mantenere il valore della quota, altrimenti destinato a vanificarsi, dovendosi piuttosto valutare non tanto se l'atto era stato compiuto in conflitto di interessi, quanto piuttosto se l'atto compiuto dall'amministratore e socio unico della società unipersonale era opponibile ai creditori a mente dell'art. 2478, ultimo comma cod. civ (cfr. sull'insussistenza di un conflitto di interesse in tale situazione Cass., 20.02.2004, n. 3385, secondo cui: "Il conflitto di interessi di cui all'art. 1394 cod. civ. postula un rapporto d'incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle

personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro. Detta situazione, peraltro, integrando una ragione di annullabilità per vizio della volontà negoziale, è da apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le vicende successive: l'atto idoneo al conseguimento degli obiettivi del rappresentato, pure se convergenti con quelli del rappresentante, non è invalidabile "a posteriori" per eventi sopraggiunti che possano contrapporre interessi prima paralleli. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza del conflitto in ordine alla concessione di ipoteca, da parte di una società di capitali, a garanzia di un debito di altra società di capitali atteso che le due società, nonostante avessero il medesimo amministratore unico, che aveva stipulato l'atto di concessione dell'ipoteca, avevano, altresì, identica base sociale e un comune ed unitario, oltre che coordinato, progetto imprenditoriale, nell'ambito del quale si inseriva la concessione della garanzia " e anche Cass., 8.11.2007, n. 23300, secondo cui: " Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 cod. civ., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. Tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi. (Nella fattispecie, la S. C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale non

era stato ravvisato conflitto d'interessi in un caso di fideiussione concessa da società di capitali a imprenditore privato, socio della società di capitali e coniuge dell'amministratore unico e legale rappresentante, ritenendosi che la fideiussione corrispondesse sia all'interesse della società, avente ad oggetto la gestione del patrimonio immobiliare dei soci, che a quello dei due unici soci, a nulla rilevando il successivo mutamento della compagine sociale e la sopravvenuta assenza di corrispondenza tra l'interesse della società e dei soci e quella del terzo garantito);

rilevato d'altro canto in tale prospettiva che il contratto in questione risulta deliberato e concluso anche nel rispetto della disciplina specifica dettata dall'art. 2478, ultimo comma cod. civ. , per i contratti stipulati dalle srl unipersonali con l'unico socio, che prevede che tali contratti e le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel n. 3 del primo comma (libro delle decisioni degli amministratori) o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, dato che in questo caso il socio non potrà far valere i diritti che gli derivino da tali contratti o operazioni, anche se l'inosservanza degli obblighi informativi non incide sull'efficacia e validità dell'atto, che rimane opponibile nei confronti dei terzi diversi dai creditori della società;

rilevato che la curatela ha anche contestato – peraltro solo in sede di opposizione allo stato passivo - la validità della deliberazione assembleare che aveva autorizzato l'amministratore unico a stipulare il contratto di concessione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2479 ter, terzo comma cod. civ., ma anche tale censura appare infondata in quanto tale norma prevede che le decisioni dei soci aventi oggetto illecito o impossibile ò quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del primo comma (trascrizione nel libro soci di cui all'art. 2478, n. 2 cod. civ.) e quindi il curatore era decaduto dal potere di impugnare

tale deliberazione adottata in data 27.03.2008 e regolarmente trascritta nel libro soci, come attestato dal notaio rogante in data 10.04.2008, essendo ampiamente decorso tale termine triennale;

considerato che la curatela ha sostenuto la tesi che l'eventuale nullità della deliberazione dei soci per oggetto impossibile o illecito, o prese in assenza di informazione, possono essere accertata anche oltre il termine decadenziale previsto dal terzo comma dell'art. 2479 ter cod. civ. d'ufficio dal giudice in analogia a quanto previsto dall'art. 2379, secondo comma, cod civ. in materia di società per azioni, ma anche tale tesi è infondata, in quanto pur consentendo tale norma al giudice di rilevare la nullità della deliberazione d'ufficio, ove dalla validità dell'atto dipenda l'accoglimento o il rigetto dell'azione proposta, rappresentando la validità della delibera un aspetto della domanda proposta dall'impugnante (cfr. sulla necessità anche in questo caso di corrispondenza fra quanto chiesto e pronunciato Cass., 26.05.2006, n. 12627), tale potere è esercitabile nei casi e nei termini previsti nel comma precedente, con la conseguenza che le delibere nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto possono essere dichiarate nulle in via incidentale dal giudice solo entro il termine di tre anni dalla loro iscrizione nel libro soci, non avendo alcun senso che la norma abbia fissato un termine di decadenza per le parti e non per il giudice, rimanendo slegata da termini decadenziale la sola ipotesi delle delibere che modificano l'oggetto sociale che prevedano attività illecite o impossibili, che appare essere del tutto estranea alla fattispecie in esame, ove peraltro la delibera in questione come già illustrato non appare affatto avere oggetto illecito o impossibile;

rilevato che la riforma delle società di capitali del 2003 ha introdotto un termine di decadenza anche per le azioni di nullità delle deliberazioni sociali, decorrente dalla trascrizione della deliberazione nel libro delle adunanze o delle assemblee (delle decisioni dei soci per le srl) o dalla iscrizione o di deposito nel registro delle imprese, facendo venir meno il

tradizionale principio che la nullità del contratto sia un vizio imprescrittibile, al fine di evitare una perdurante incertezza nella vita delle società in presenza di tali tipi di vizi, assicurando in questo modo la stabilità degli assetti societari, con la conseguenza che né l'azione di nullità, né quella di annullabilità possono essere fatte valere in via di eccezione (art. 1442), oltre i termini temporali specifici, dato che i principi dettati dagli artt. 2377 – 2379 ter e 2479 ter cod. civ. introducono delle norme che derogano al sistema generale della nullità e della annullabilità dei contratti, che non è più applicabile in materia di società per azioni o di srl;

rilevato che il pagamento delle spese - liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza;

Visti gli artt. 98 e 99 1. fall.

P. Q. M.

Accoglie

l'opposizione, ammettendo la ricorrente al passivo come richiesto,
condanna

la curatela al pagamento delle spese del giudizio a favore della ricorrente, spese che liquida in €. 13.000,00 oltre a € 1.500,00 per spese, cna e iva se dovuta .

Si comunichi a cura della cancelleria.

Udine, li 24.05.2013.

Il Presidente

Dr. A. Botatn

Il giudice est.
dott. G. Pellizzoni

IL CANCELLIERE